

Gli obblighi di vigilanza dell'organo di controllo nella rilevazione della crisi

LA CONTINUITÀ AZIENDALE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

L O D I

Franco Confalonieri

Dottore Commercialista – Revisore Legale



CONTINUITA' AZIENDALE

**è la prevista capacità di un'azienda a durare nel tempo
e a mantenere positive la propria
competitività, coesione ed economicità**

**In buona sostanza: è la capacità dell'azienda di produrre risultati positivi
e generare correlati flussi finanziari **nel tempo**.**



Principali soggetti interessati alla continuità aziendale

I Soci

Il Management

I Finanziatori

Lo Stato

I Creditori dell'azienda (fornitori, dipendenti, ...)

I clienti

I Sindaci e Revisori



Richiami normativi

Codice civile art. 2423-bis 1° comma

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e **nella prospettiva della continuazione dell'attività; ecc...**

Principi contabili e di revisione

fonti normative secondarie in base alle quali redigere i bilanci di esercizio:

principi contabili nazionali - OIC 11 [“Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati”]

principi contabili internazionali IAS/IFRS [in particolare IAS 1]

principi di revisione internazionali (ISA Italia) 570 [“Continuità aziendale”]



Fattori che possono compromettere la continuità aziendale

Crisi economica

Crisi finanziaria patrimoniale



Gli indicatori di rischio della continuità aziendale

I revisori devono porre attenzione agli indicatori (prospettivi e consuntivi) che possono segnalare rischio di continuità aziendale

Indicatori finanziari

Indicatori gestionali

Altri indicatori



Le novità dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 e dal CCI

L'art. 375 ha modificato l'articolo 2086 c.c., aggiungendo il 2° comma:

*«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**,*

*nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**».*



Obblighi in capo all'imprenditore collettivo

Il 2° comma art. 3 C.C.I. precisa *“L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.”*

Il tema della continuità aziendale è essenziale per il legislatore e ricorre in molti articoli del codice della crisi d'impresa, che in buona parte entrerà in vigore il **prossimo 1 settembre 2021 (salvo proroghe o ulteriori modifiche)**



Obblighi in capo agli organi di controllo

Collegio sindacale → controllo sulla gestione

Revisore legale → controllo contabile

*il C.C.I. ha “ridisegnato” il sistema delle responsabilità al fine di **gestire** in modo adeguato **il rischio di crisi** e salvaguardare la continuità aziendale, coinvolgendo e onerando il Collegio Sindacale e i Revisori, mediante un sistema di sanzioni, evitate solo a seguito di apposite segnalazioni*

Grazie per l'attenzione!



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

L O D I

Franco Confalonieri

Dottore Commercialista – Revisore Legale